



COMUNE DI MONTEGALLO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 26-09-2017

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 20:40, nella sale delle adunanze del Comune intestato, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri assegnati a questo Comune a norma di legge.

Risultano all'appello nominale:

FABIANI SERGIO	P	ROSSI ALDO	P
FELIZIANI RAFFAELE	P	ALTERI GIORGIO	P
PIGNOLONI TIZIANO	P	PEROTTI ROBERTO	P
SACRIPANTI PIETRO	P	MORI CLAUDIA	P
VENTURA LUANA	P	ROSSI ANDREA	P
PEROTTI MARCO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor FABIANI SERGIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor MITA MARIA TERESA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, che qui di seguito integralmente si riporta:

“Visto l’articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, della Tassa sui rifiuti (TARI) nonché del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Premesso che l’articolo 1 comma 704 della citata Legge 147/2013 ha abrogato l’articolo 14 del D.L. 201/2011 che istituiva e disciplinava il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sostituito dalla TARI a decorrere dal 1 gennaio 2014;

Preso atto del comma 651 del sopracitato articolo, secondo il quale *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*, nonché del successivo comma 683, in base al quale *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

Richiamato l’articolo 39 del Regolamento per l’applicazione della Imposta Unica Comunale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08/09/2014 modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2015 e n. 20 del 28/04/2016, che testualmente recita:

- 1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.*
- 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- 3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario approvato dal Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.*
- 4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l’anno precedente, salva l’eventuale applicazione della facoltà di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000.*

Visto il Piano finanziario, approvato nella presente seduta, redatto ai sensi dell’articolo 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158/1999 dalla PicenAmbiente SpA in qualità di soggetto gestore del servizio gestione rifiuti per il territorio del Comune di Montegallo, da cui risulta una previsione di costo totale del servizio per l’anno 2017 pari a € 49.939,47;

Considerati gli ulteriori costi che il Comune di Montegallo prevede di sostenere, nell’anno 2017, per la gestione integrata dei rifiuti urbani, quantificati in € 24.599,83;

Dato atto che la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, come definita dal citato D.P.R. 158/1999, è composta da due quote, la parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e la parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

Visto anche che la tariffa di cui sopra è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, la prima distinta in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e la seconda classificata in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti;

Dato atto che il Comune di Montegallo è inserito nell'allegato 1 al D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito in legge n. 229 del 15/12/2016, in vigore dal 18/12/2016;

Dato atto che l'art. 44 del D.L. 189/2016 e successive modifiche stabilisce che: "sono sospesi per un periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal T.U.E.L. di cui al D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni";

Considerato che il comune deve ripartire tra le due categorie di utenza l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e calcolare le due quote (fissa e variabile) applicando gli appositi parametri e coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999;

Visto, in particolare, che:

- per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (Ka e Kb), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e che per le categorie delle utenze non domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze ed applicando gli appositi coefficienti (Kc e Kd), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza;

- ad eccezione dei Ka (determinati dalla legge in misura fissa), i suindicati coefficienti devono essere stabiliti dai comuni, nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze;

- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadro da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;

Ritenuto opportuno:

- suddividere il costo totale del servizio previsto in € 86.674,26 tra quota fissa e quota variabile, attribuendo lo stesso per il 45,19% alla parte fissa e per il 54,82% alla parte variabile, secondo i dati rilevati dal piano finanziario redatto dal gestore del servizio gestione rifiuti;

- ripartire tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche i costi fissi e i costi variabili per il 90% alle utenze domestiche e il restante 10% alle utenze non domestiche, in considerazione di elementi quali il numero delle diverse utenze, le superfici, il gettito prodotto ed anche al fine di realizzare una ripartizione del carico che tenga conto dell'effettiva produzione di rifiuti;

- applicare, per le utenze domestiche, i coefficienti di produttività (Kb) per la parte variabile della tariffa previsti in misura diversa per realizzare una migliore perequazione nel carico fiscale tra i diversi nuclei;

- determinare, per le utenze non domestiche, i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, al fine di realizzare una migliore perequazione nel carico fiscale tra le diverse categorie, con l'obiettivo di contenere gli aumenti tariffari per le categorie che, per effetto dell'applicazione del DPR 158/99, subirebbero gli aumenti maggiori;

- confermare nella misura del 5%, così come stabilito dalla Provincia di Ascoli Piceno nell'anno 2016, nelle more dell'approvazione della misura del tributo per il 2017, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92, salvo eventuale conguaglio;

Visto anche l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Dato atto che la Legge n. 232 del 11/12/2016, all'art.1 comma 42 ha confermato per l'anno 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali comunali fatta eccezione per le tariffe relative alla TARI;

dato atto che a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi circa il 70% degli immobili situati sul territorio comunale risultano inagibili o non utilizzabili e che sono ancora in corso le verifiche di parte dei tecnici preposti;

Considerato che per la TARI sono soggetti a tassazione solo i locali e le aree idonee alla formazione dei rifiuti e cioè quelli nei quali vi è la presenza continuativa dell'uomo; per questo motivo, gli immobili inagibili o inaccessibili a seguito di ordinanza sindacale possono a buon diritto ritenersi esclusi dalla tassazione;

Dato atto che la società PicenAmbiente Spa continua a svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale;

Ritenuto ingiustificato porre a carico delle utenze attive anche i costi di quelle cessate a causa del sisma in quanto tale operazione comporterebbe un aumento enorme, ingiustificato e non congruo delle tariffe in considerazione della situazione emergenziale creatasi;

Visto l'art. 45 del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 il quale testualmente recita:

"1. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668."

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra riportato, di confermare le tariffe stabilite per l'anno 2016 che, unitamente al ristoro statale previsto dalla normativa richiamata nel precedente capoverso assicureranno la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Visto il D.L. 30/12/2016, n. 244 convertito con legge del 27/05/2017 n. 19, con il quale, da ultimo, è stato disposto il differimento al 31/03/2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 26-09-2017

Dato atto che questo Comune è inserito nell'allegato 1 al D.L. n. 189 del 17/10/2016 convertito in legge 229 del 15/12/2016 in vigore dal 18/12/2016;

Dato atto che l'art. 44 del D.L. 189/2016 e successive modifiche stabilisce che: "sono sospesi per un periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal T.U.E.L. di cui al D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni";

Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del citato d.lgs. 446/97 e dell'articolo 13, commi 13-bis e 15 del citato d.l. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Udita la relazione della Responsabile del servizio Amministrativo e Finanziario;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale;

P R O P O N E

1) Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in tutti i suoi contenuti ed intendendo qui di seguito integralmente riportata;

2) di approvare, per l'anno di imposta 2017, le seguenti tariffe TARI:

a) Utenze domestiche:

Famiglie	Quota fissa €/mq	Quota Variabile €/utenza
Famiglie di 1 componente	0,30	28,31
Famiglie di 2 componenti	0,33	48,92
Famiglie di 3 componenti	0,37	55,39
Famiglie di 4 componenti	0,40	67,69
Famiglie di 5 componenti	0,42	89,23
Famiglie di 6 componenti o più	0,44	104,62

b) Utenze non domestiche:

Tariffe TARI 2016 - Utenze non domestiche				
		Fisso/mq	Variabile/mq	€/mq
0101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,22	0,34	0,56

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 26-09-2017

0102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,28	0,43	0,71
0103	Stabilimenti balneari	0,21	0,32	0,53
0104	Esposizioni, autosaloni	0,16	0,25	0,41
0105	Alberghi con ristorante	0,50	0,76	1,26
0106	Alberghi senza ristorante	0,28	0,43	0,71
0107	Case di cura e riposo	0,32	0,49	0,81
0108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,37	0,55	0,92
0109	Banche ed istituti di credito	0,18	0,27	0,45
0110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,37	0,56	0,93
0111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,40	0,61	1,01
0112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,33	0,51	0,84
0113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,40	0,60	1,00
0114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,29	0,45	0,74
0115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,18	0,27	0,45
0116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,68	2,54	4,22
0117	Bar, caffè, pasticceria	1,28	1,94	3,22
0118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,64	0,97	1,61
0119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,38	0,57	0,95
0120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,20	3,34	5,54
0121	Discoteche, night-club	0,33	0,51	0,84

3) Di confermare nella misura del 5%, così come stabilito dalla Provincia di Ascoli Piceno nell'anno 2016, nelle more dell'approvazione della misura del tributo per il 2017, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92, salvo eventuale conguaglio;

4) Di trasmettere, a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Si rimette la presente proposta al Consiglio Comunale ai fini dell'adozione del relativo atto.

Si chiede, nel contempo, che l'atto deliberativo venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Montegallo, lì 18/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
F.to Romea Petrocchi

Il sottoscritto responsabile del servizio Amministrativo e Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Imposta Unica Comunale – Determinazione delle tariffe relative alla componente TARI (Tassa Rifiuti) per l'anno 2017.”**

Il Responsabile del Servizio
F.to Romea Petrocchi”

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della richiamata proposta, espressi ai sensi dell'art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000;

Con votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

-Presenti n. 11
-Votanti n. 11
-Astenuti n.0
-Voti favorevoli n.11
-Voti contrari n.0

DELIBERA

Di approvare e fare propria la sopra riportata proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, e pertanto:

1. Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in tutti i suoi contenuti ed intendendo qui di seguito integralmente riportata;
2. Di approvare, per l'anno di imposta 2017, le seguenti tariffe TARI:
 - a) Utenze domestiche:

Famiglie	Quota fissa	€/mq	Quota Variabile	€/utenza
Famiglie di 1 componente		0,30		28,31
Famiglie di 2 componenti		0,33		48,92
Famiglie di 3 componenti		0,37		55,39
Famiglie di 4 componenti		0,40		67,69
Famiglie di 5 componenti		0,42		89,23
Famiglie di 6 componenti o più		0,44		104,62

- b) Utenze non domestiche:

Tariffe TARI 2016 - Utenze non domestiche				
		Fisso/mq	Variabile/mq	€/mq
0101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,22	0,34	0,56
0102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,28	0,43	0,71
0103	Stabilimenti balneari	0,21	0,32	0,53
0104	Esposizioni, autosaloni	0,16	0,25	0,41

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 26-09-2017

0105	Alberghi con ristorante	0,50	0,76	1,26
0106	Alberghi senza ristorante	0,28	0,43	0,71
0107	Case di cura e riposo	0,32	0,49	0,81
0108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,37	0,55	0,92
0109	Banche ed istituti di credito	0,18	0,27	0,45
0110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,37	0,56	0,93
0111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,40	0,61	1,01
0112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,33	0,51	0,84
0113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,40	0,60	1,00
0114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,29	0,45	0,74
0115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,18	0,27	0,45
0116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,68	2,54	4,22
0117	Bar, caffè, pasticceria	1,28	1,94	3,22
0118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,64	0,97	1,61
0119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,38	0,57	0,95
0120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,20	3,34	5,54
0121	Discoteche, night-club	0,33	0,51	0,84

3. Di confermare nella misura del 5%, così come stabilito dalla Provincia di Ascoli Piceno nell'anno 2015, nelle more dell'approvazione della misura del tributo per il 2017, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92, salvo eventuale conguaglio;
4. Di trasmettere, a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di propria competenza al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

- Presenti n. 11
- Votanti n. 11
- Astenuti n.0
- Voti favorevoli n.11
- Voti contrari n.0

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 26-09-2017

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo del 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to FABIANI SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MITA MARIA TERESA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. 1347

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì 03-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Petrocchi Romea

E' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Petrocchi Romea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-10-2017 al 17-10-2017, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Petrocchi Romea

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-09-2017 ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.

Lì, 27-09-2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Petrocchi Romea